



Decreto del 12/07/1999

Titolo del provvedimento:

Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17/07/1999)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 17/07/1999

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

Visto l'art. 28 del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che attribuisce al Dipartimento delle entrate la individuazione, con propri provvedimenti organizzativi, degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del citato regolamento;

Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

art. 1

Attribuzione alle direzioni regionali delle entrate della competenza all'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale.

Testo: in vigore dal 17/07/1999

Il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è attribuito alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

art. 2

Organo del Ministero obbligato alla tenuta degli albi dei C.A.A.F.

Testo: in vigore dal 17/07/1999

Gli albi dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono tenuti presso la direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione.

Eventuali variazioni o integrazioni dei dati di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto, sono comunicate per il tramite della direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

art. 3

Ulteriori competenze procedurali della direzione regionale delle entrate territorialmente competente

Testo: in vigore dal 17/07/1999

Le comunicazioni ed i relativi allegati, di cui all'art. 21 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono inoltrate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio

fiscale del professionista.

art. 4

Designazione degli Organi ministeriali competenti all'esercizio della vigilanza di cui al DM n. 164 del 1999

Testo: in vigore dal 17/07/1999

La vigilanza di cui agli articoli 10 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' esercitata dalla direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione e dalle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in relazione al luogo di effettivo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale.

art. 5

Pubblicazione del decreto

Testo: in vigore dal 17/07/1999

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.